

## CONTRATTO DI COMODATO BENI MOBILI REP. 809

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di Agosto

Con il presente contratto (qui di seguito indicato anche come "**il Contratto**") da valersi ad ogni effetto di legge tra:

- la **Fondazione PARSEC** (C.F. 92041050482, P.IVA: 01752520971)

con sede legale a Prato, in via di Galceti 74, 59100 Prato (PO), in

persona del Direttore *pro tempore* Marco Morelli, C.F.

MRLMRC73H11G999A, munito dei necessari poteri in virtù della

nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 13

gennaio 2017 (qui di seguito indicata anche come "**il Comodante**")- da

una parte -

e

- l' **Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte**

**Falterona e Campigna**, C.F.94001420515 con sede legale presso

Palazzo Vigiani,via Guido Brocchi, 7 - Pratovecchio Stia (AR), in

persona del Dott. Andrea Gennai, nato a Pisa il 12/07/1970 C.F.

GNNNDR70L12G702K e domiciliato per la sua carica presso la sede

dell'Ente Parco, il quale interviene non in nome proprio ma in nome e

per conto dell'Ente Parco in qualità di Direttore ff ai sensi del

provvedimento presidenziale n. 5 del 15/02/2022, la deliberazione di

Consiglio Direttivo n°4 del 7 giugno 2022 e la deliberazione di Consiglio

Direttivo n°27 del 16 dicembre 2022 (qui di seguito indicata anche

come "**il Comodatario**"); - dall'altra parte -

(il Comodante e il Comodatario di seguito congiuntamente indicati

anche come "**le Parti**" e ciascuno come "**la Parte**")

PREMESSO CHE

- i campioni elencati nell' **Allegato A** e di seguito denominati anche come "i Beni" sono in parte (n. 21) di proprietà della Provincia di Prato e in parte (n. 23) di proprietà della Fondazione PARSEC;
- i campioni di proprietà della Provincia di Prato sono affidati alla Fondazione PARSEC che ne può disporre liberamente nel rispetto del contratto stesso;
- Il Comodante si riserva la piena disponibilità dei Beni per motivi di ricerca e/o per l'eventuale esposizione presso altre mostre o esposizioni permanenti o temporanee.
- L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ha interesse a servirsi dei Beni, per un periodo di tempo determinato, per esporli, ovvero conservarli, nell'allestimento all'interno dei locali del Planetario del Parco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1 – Premesse ed allegato**

Le Premesse e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **Articolo 2 – Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto ha per oggetto il comodato dei *Beni* elencati in allegato (ALLEGATO A) da parte del Comodante al Comodatario affinché li esponga, ovvero li conservi, nell'allestimento dei locali del Planetario del Parco, situato a Stia, via Montegrappa, 2.

#### **Articolo 3 – Concessione in comodato dei Beni**

1. Il Comodante dà e concede in temporaneo godimento al Comodatario, che accetta, dalla data della stipula del presente Contratto per una durata di 24 mesi, i Beni, descritti nell'Allegato A al presente Contratto, affinché lo stesso Comodatario li esponga, ovvero li conservi, nell'allestimento dei locali del Planetario del Parco, situato a Stia, via Montegrappa, 2.

2. Il Comodatario accetta i Beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Comodante dichiara che gli stessi sono privi di vizi e sono adatti all'uso cui il Comodatario Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna intende destinarli impegnandosi a mantenere i Beni in uno stato tale da poter servire all'uso convenuto.

3. In particolare, il Comodante garantisce che i Beni sono conformi a tutte le leggi, regolamenti, usi e consuetudini applicabili in considerazione dell'uso cui essi sono destinati.

4. L'elenco dei Beni descritti nell'Allegato A potrà essere variato e/o integrato previo accordo scritto tra le parti senza variare il presente contratto.

#### **Articolo 4 – Consegna, trasporto e conservazione dei Beni**

1. I Beni saranno consegnati dal Comodante al Comodatario e restituiti dal Comodatario al Comodante presso il luogo che verrà espressamente concordato tra le Parti. La data e l'orario di consegna e restituzione dei Beni saranno previamente concordati tra le Parti.

2. Il trasporto dei Beni al luogo di consegna sarà effettuato a cura del Comodante.

3. Il Comodante stipulerà con la propria compagnia assicurativa, il contratto di assicurazione *Nail to Nail* dei Beni per il trasporto dal luogo di attuale di conservazione al luogo concordato tra le Parti (Planetario del Parco), assumendosene i relativi costi.

4. Il Comodatario si impegna a garantire la corretta conservazione dei Beni, entro teche chiuse a chiave, in ambiente protetto, con particolare riguardo alla manutenzione dei campioni in condizioni ottimali di luce e di umidità.

5. Il Comodatario individuerà e designerà una o più persone che saranno le uniche ad avere accesso ai campioni e che ne avranno cura. I nominativi delle stesse, dovranno essere comunicati al Comodante in modo da avere referenti da contattare in caso di necessità.

6. I Beni dovranno essere assicurati contro danneggiamento, incendio e furto per un valore totale corrispondente a quello di mercato e indicato nell'Allegato A.

#### **Articolo 5 – Durata del Contratto**

Il presente Contratto avrà efficacia per 24 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione e verrà considerato tacitamente prorogato in ogni sua forma per ulteriori due anni. Allo scadere di questo termine il Contratto si intenderà cessato senza obbligo di alcuna comunicazione salvo esplicito rinnovo con l'accordo delle parti.

#### **Articolo 6 – Uso dei segni distintivi, comunicazione e proprietà intellettuali dei Beni**

1. Le Parti si impegnano ciascuna ad utilizzare rispettivamente segni

distintivi dell'altra Parte o ad associare i segni distintivi dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini ed alle condizioni che verranno espressamente concordati per iscritto tra le Parti. A tal fine esse si doteranno reciprocamente dei segni distintivi da utilizzare secondo quanto concordato.

2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo ai segni distintivi di ciascuna di esse resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione dei segni distintivi di una Parte non attribuisce all'altra Parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti segni distintivi, se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Contratto e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi.

4. Le Parti non potranno in alcun modo associare i segni distintivi dell'altra Parte a dati e/o materiale osceno, diffamatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo, o in violazione di diritti di terzi e/o leggi e regolamenti. Ove ciò dovesse verificarsi, la Parte dovrà cessare immediatamente tale comportamento mentre l'altra Parte si riserverà di promuovere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni.

5. Ognuna delle Parti si impegna a segnalare immediatamente all'altra Parte qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o temuta nei diritti di tale Parte sui segni distintivi, riferendo senza indugio di qualsiasi contestazione, reclamo o diffida in relazione all'uso

dei segni distintivi dell'altra Parte, come pure qualsiasi contraffazione dei segni distintivi dell'altra Parte, perpetrata da terzi, di cui sia venuta a conoscenza.

6. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa dei segni distintivi, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

7. Le Parti si impegnano a comunicare, in forma condivisa, l'attività oggetto del presente Contratto attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione, compreso il titolo della Mostra, nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

8. Alla cessazione del presente Contratto le Parti si impegnano, ciascuna a propria cura e spese, a ritirare e distruggere tutti gli applicativi di comunicazione da esse detenuti (eccettuati i materiali ad uso documentale e di archivio) nonché a non utilizzarli ulteriormente (tranne che per finalità di *case history*).

9. Le Parti concordano e convengono che per la durata del presente Contratto l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna godrà e disporrà dei diritti di sfruttamento economico, di riproduzione e di rappresentazione in pubblico dei Beni e delle immagini degli stessi.

#### **Articolo 7 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Le Parti riconoscono e garantiscono che le informazioni di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto

dovranno considerarsi strettamente riservate e non potranno essere, senza il previo consenso della Parte cui si riferiscono, in alcun modo utilizzate o divulgate a terzi per finalità differenti rispetto a quelle strettamente connesse all'esecuzione del Contratto o per quanto richiesto da disposizioni di legge o regolamenti applicabili, ovvero da ordini dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando che anche in tale ipotesi, nei limiti in cui ciò sia possibile, le Parti si obbligano a definire di comune accordo tempi, modalità e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni ed a non utilizzarle in alcun modo che arrechi danno all'altra Parte.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Contratto.

3. Le Parti concordano e convengono che l'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma 1 permarrà in capo alle Parti medesime per la durata di 2 (due) anni successivamente alla cessazione di efficacia del presente Contratto, sia per scadenza naturale dello stesso, sia nel caso di recesso o risoluzione.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali delle stesse, relativi al rapporto contrattuale intrapreso ed inseriti nelle

proprie banche dati, saranno trattati nel pieno rispetto delle modalità previste dalla suddetta norma. In particolare, i dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati con le seguenti modalità:

a) in modo corretto e lecito;

b) mediante supporto cartaceo e con l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili da personale, espressamente incaricato;

e per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente nonché degli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nonché per le finalità strettamente correlate ad esso.

5. I titolari del trattamento sono la Fondazione PARSEC e l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, ciascuno in persona del proprio direttore o del proprio legale rappresentante *pro tempore*.

6. Le Parti, informate dei propri diritti, acconsentono reciprocamente al trattamento e all'eventuale comunicazione dei propri dati personali non sensibili per le finalità sopra indicate. Il consenso, di cui sopra, potrà essere revocato dalle Parti in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta, con l'avviso che tale revoca potrebbe comportare la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali.

#### **Articolo 8 – Recesso dal Contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1809, 2° comma, del Codice civile, l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Fondazione Parsec possono avere la facoltà di recedere liberamente il

presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione con un preavviso di 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

### **Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa**

Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento, senza necessità di alcun preavviso, mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui il Comodante si renda inadempiente ad una delle seguenti previsioni:

- a) Articolo 6.1 (utilizzo od accostamento non concordato dei segni distintivi);
- b) Articolo 6.2 (divieto di accostamento dei segni distintivi a materiale osceno, diffamatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo o in violazione di terzi e/o di leggi e regolamenti);
- c) Articolo 6.7 (obbligo di comunicazione condivisa);
- d) Articolo 7.1 (utilizzo o divulgazione non autorizzata di informazioni riservate).

2. L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna avrà, inoltre, facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento, senza necessità di alcun preavviso, mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui al Comodante venga applicata, anche con decisione non definitiva

ovvero cautelare, una delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

### **Articolo 10 – Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o Posta Elettronica Certificata ai seguenti recapiti:

a) se indirizzata al Comodante:

Fondazione PARSEC

Via di Galceti 74

59100 Prato

Fax: 05741741202

PEC: [fondazioneparsec@pec.it](mailto:fondazioneparsec@pec.it)

b) se indirizzata all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Monte Falterona e Campigna

Via G. Brocchi, 7

52015 Pratovecchio (AR)

Fax: 0575504497

PEC: [protocolloforestecasentinesi@halleycert.it](mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it)

2. Le Parti potranno modificare il loro domicilio ai fini del presente Contratto in ogni altro recapito fisico, dandone avviso scritto all'altra Parte conformemente alle previsioni del presente Articolo, rimanendo inteso che la modifica del domicilio avrà efficacia solo dopo la ricezione dell'avviso dell'altra Parte.

3. Ogni comunicazione consegnata a mani dovrà considerarsi pervenuta allo spirare del giorno in cui è stata effettuata la consegna. Ogni comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sarà considerata pervenuta alla Parte cui è stata inviata allo spirare del giorno indicato quale data di ricezione nell'avviso di ritorno unito alla Comunicazione. Ogni comunicazione inviata mediante telefax, ove il rapporto di trasmissione stampato dall'apparecchio telefax del mittente mostri che tutte le pagine della comunicazione sono state correttamente inviate al numero telefax del destinatario la comunicazione, in assenza di prova contraria, sarà considerata pervenuta alla parte cui è stata inviata alla data ed all'ora indicata nel rapporto di trasmissione.

4. Le Parti concordano e convengono che le notifiche giudiziarie saranno effettuate in conformità alle leggi ed ai regolamenti ad esse relativi.

#### **Articolo 11 – Foro esclusivo**

In ordine a qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione, all'inadempimento od alla risoluzione del presente Contratto o in qualsiasi modo derivante dal presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Prato.

#### **Articolo 12 – Registrazione del Contratto**

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, Parte II, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico della Parte richiedente la registrazione. L'Imposta di

bollo è stata assolta dall'Ente Parco tramite contrassegni identificativi n. 01190174631028, n. 01190174631017, n.01190174631006, n. 01190174630995 del 31/08/2023 per un totale di Euro 64.

### **Articolo 13 – Miscellanea**

1. I termini e le modalità contenuti nel presente Contratto costituiscono le complete intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia verbali che scritti, intercorsi tra le Parti, con riferimento alla materia qui regolamentata.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto sarà applicabile la normativa vigente dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, le disposizioni del Codice civile in materia di comodato.

3. Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà avvenire per iscritto ed essere sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

4. Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione e/o rinuncia alle obbligazioni contenute nel presente Contratto.

5. In caso di invalidità e/o inefficacia, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione o clausola del contratto che non abbia natura essenziale, le Parti convengono di negoziare e concordare, in buona fede, affinché tali disposizioni o clausole siano sostituite con altre, valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo all'oggetto ed agli scopi del Contratto.

6. Salvo che non sia espressamente indicato in altro modo, tutti i

termini con la lettera maiuscola definiti nel presente Contratto dovranno essere intesi col significato ad essi attribuito nel presente Contratto ed i termini definiti al singolare dovranno essere intesi col medesimo significato quando impiegati al plurale e viceversa.

7. Le rubriche contenute nel presente Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso.

**ALLEGATO: A** – Elenco e descrizione dei Beni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del Dlgs 82/2005.

Per la Fondazione  
PARSEC

Per l'Ente Parco Nazionale delle  
Foreste Casentinesi Monte  
Falterona e Campigna

Il Direttore  
(Marco Morelli)

Il Direttore ff  
(Andrea Gennai)

## **ALLEGATO A – Elenco dei Beni**

### **Campioni di Proprietà della Provincia di Prato**

1 – **1373/1 (1382/1)** Dar al Gani 493, Chondrite Ordinary, campione intero (peso 850g, 1032 euro)

2 – **2266/1** Dar al Gani 692 Achondrite, Ureilite (17g, 350 euro)

3 - **2420/1** Ilafegh 017 Chondrite Ordinary, frammento (870g, 435 euro)

4 - **2466** Impact rock , Tenoumer impact melt (785g, 393 euro)

5 – **2298/1** Plateau du Tademait 03, Chondrite Ordinary, frammento (2906g, 1125 euro)

6 - **2047** Pirite, Niccioleta (GR) – (350 euro)

7 - **1822** Almandino, Alpe del Lago, Passo del Rombo, Bolzano (80 euro)

8 - **1810** Aragonite, Enna (400 euro)

9 - **1861** Anidrite, Campiano, (GR) (250 euro)

10 - **1650** Galena, Trepka, Serbia (25 euro)

11 - **1855** Zolfo, Niccioleta, (GR) (400 euro)

12 - **1943** Calcite, Sardegna (30 euro)

13 - **493** Quarzo, Sinai (41,32 euro)

14 - **50** Marcasite, Cava Angelini, Trentino (30,99 euro)

15 - **525** Quarzo, Val Formazza, Novara (30,99 euro)

16 - **48** Calcite, Montalto di Castro, Viterbo (36,15 euro)

17 - **83** Marcasite, La Querce, (PO) (30,99 euro)

18 - **27** Quarzo e Wolframite, Russia (25 euro)

19 - **56** Rodonite, Gambatesa, (GE) (41,32 euro)

20 - **13** Andradite, Russia (20 euro)

21 - **2880** Muscovite, Lecco, coll. Farina (30 euro)

**Campioni di Proprietà della Fondazione PARSEC**

22 - **6501** Quarzo, varietà ametista, coll. Borchi (10 euro)

23 - **6898** Breccia Babaudos, Francia (50 euro)

24 - **6899** Impattite Cratere di Neugrund, Estonia (20 euro)

25 - **6900** Impattite Cratere di Lochleven, Scozia (10 euro)

26 - **6901** Impattite Cratere di Gallejaur, Svezia (10 euro)

27 - **6902** Carotaggio Cratere di Gallejaur, Svezia (15 euro)

28 - **6903** Breccia di Otting, Ries Crater, Germania (50 euro)

29 - **6904** Breccia di Chassenon, Rochechouart Crater, Francia (50 euro)

30 - **9026** Libyan Desert Glass (200 euro)

31 - **8981** Gesso, collezione Borchi (15 euro)

32 - **8982** Gesso, rosa del deserto (30 euro)

33 - **8983** Andradite, varietà topaziolite, Monteferrato, Prato (50 euro)

34 - **8984** Antimonite, collezione Borchi (30 euro)

35 - **8985** Basalto con olivina (15 euro)

36 - **8986** Scisti a clorite (15 euro)

37 - **8987** Gneiss, Corsica (10 euro)

38 - **8988** Travertino con impronte di foglie, Monti della Calvana (15

euro)

39 – **8989** Vulcaniti riolitiche di Roccastrada (15 euro)

40 – **8990** Gabbro, Figline di Prato (10 euro)

41 – **8991** Serpentinite varietà Ranocchiaia (15 euro)

42 – **8992** Granito rosa (10 euro)

43 – **9027** Carota rocciosa di metacalcari del basamento toscano.

Miniera di Serrabottini,(- 270 metri) (50 euro)

44 – **9028** Selagite (trachiandesite), Montecatini Val di Cecina (15 euro)

Le Parti, nel sottoscrivere il presente Contratto, previa attenta lettura di ogni clausola e riletture di quelle di cui agli Articoli 3.2 (Caratteristiche dei Beni), 3.3 (Conformità dei Beni), 8 (Recesso), 9 (Clausola risolutiva espressa) e 11 (Foro esclusivo) del presente Contratto, dichiarano espressamente di approvarle ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Fondazione

PARSEC

Il Direttore

(Marco Morelli)

Per l'Ente Parco Nazionale delle

Foreste Casentinesi Monte

Falterona e Campigna

Il Direttore ff

(Andrea Gennai)